



COMUNE DI FIRENZE

ART.5 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N° 2243/879 e 3270/881 del 18 OTTOBRE 1977

Il Sindaco prima di pronunciarsi sulle richieste di licenza (ora concessione) per opere edilizie, chiederà il parere di una speciale Commissione così composta:

- il Sindaco (o un Assessore da lui delegato), Presidente;
 - il Segretario del Comune;
 - l'Ingegnere Capo del Comune;
 - l'Ufficiale Sanitario, Capo della Repartizione Igiene e Sanità;
 - il Capo della Divisione Urbanistica, P.R.G. del Comune;
 - il Capo della Repartizione Belle Arti del Comune;
 - il Capo della Repartizione Affari Legali del Comune;
 - il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - dieci membri nominati dal Consiglio Comunale tra esperti di urbanistica, edilizia, arte e storia di Firenze.
- I membri esperti dureranno in carica due anni e non saranno rieleggibili per il biennio successivo.
- uno di tali esperti verrà scelto dal Consiglio Comunale tra una terna proposta dall'ordine degli architetti;
 - uno tra una terna proposta dall'ordine degli ingegneri;
 - uno tra una terna proposta dal collegio dei geometri;
 - uno tra una terna proposta dal collegio dei periti edili.

Per la elezione degli altri sei, ciascun Consigliere non potrà votare per più di quattro nominativi.

Sarà relatore della Commissione, con voto deliberativo, il Capo della Divisione Edilizia Privata, e segretario della Commissione stessa, con voto consultivo, il Capo della Divisione Amministrativa della Repartizione Urbanistica, Lavori e Servizi Pubblici, coadiuvato dal personale a ciò necessario.

Qualora la Commissione Edilizia risultasse incompleta per dimissioni dei membri elettivi, o per la stessa variazione della sua composizione, il Consiglio Comunale provvederà a deliberare immediatamente la nomina dei membri mancanti per completare la Commissione in carica. I nuovi membri eletti saranno anche essi rinnovati alla scadenza del biennio relativo allo intero gruppo di esperti.

Per accelerare le procedure di approvazione delle concessioni per opere edilizie la Commissione può istituire apposite sottocommissioni formate, oltre che da tre propri membri esterni all'Amministrazione Comunale, anche da funzionari tecnici ed amministrativi dei diversi uffici comunali facenti comunque parte della Commissione Edilizia stessa.

Le sottocommissioni edilizie procederanno all'esame preliminare di tutti i progetti edilizi e li rimetteranno alla Commissione Edilizia con le proprie motivate osservazioni e, limitatamente ai progetti più semplici e di minor rilievo edilizio, con le proprie proposte decisionali che dovranno poi essere approvate dalla Commissione medesima.

Il Sindaco nella sua qualità di Presidente della Commissione Edilizia, con propria ordinanza e su designazione della Commissione stessa, provvederà alla nomina dei componenti le sottocommissioni edilizie.

Per la validità delle riunioni delle sottocommissione edilizie è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e comunque di non meno di due dei tre membri esterni all'Amministrazione.

Per l'esame degli affari di speciale importanza, e, comunque in ogni caso in cui si renderà necessario, il Sindaco potrà chiamare a prendere parte, alle adunanze della Commissione, altre persone particolarmente esperte.

Saranno considerati dimissionari quei Commissari che, senza giustificato motivo, restino assenti per più di tre sedute consecutive.

I componenti la Commissione non potranno essere presenti all'esame ed alla discussione dei progetti da essi elaborati e nell'esecuzione dei quali essi siano comunque interessati.

Il voto della Commissione Edilizia e quello della sottocommissione sono semplicemente consultivi e non costituiscono presunzione del rilascio della licenza (ora concessione) che è riservato esclusivamente ed insindacabilmente all'Autorità Comunale.